

# NUOVI FORFETTARI ALLA RICERCA DELLE OPPORTUNITÀ PERDUTE



**Osservatorio permanente CNA  
sulla tassazione  
delle piccole imprese  
in Italia**

Roma, 5 dicembre 2014

[Digitare il testo]

# Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

## Sommario

Abstract.....	4
1. Le discriminazioni nascoste nel nuovo regime forfetario.....	6
2. Gli effetti emergenti dall'entrata nel regime: le semplificazioni contabili .....	8
3. Prime valutazioni sui margini di convenienza economica all'accesso al regime .....	9
3.1 Analisi degli svantaggi e dei vantaggi tributari nell'ambito del regime forfetario rispetto alla tassazione ordinaria (quando si sceglie di ridurre i contributi dovuti) .....	11
3.2 Analisi degli svantaggi e dei vantaggi tributari nell'ambito del regime forfetario rispetto alla tassazione ordinaria (quando si sceglie di non ridurre i contributi dovuti) .....	16
3.3 Analisi dei vantaggi e degli svantaggi fiscali (tributi + contributi) derivanti dal regime forfetario rispetto a quello ordinario.....	18
4. Conclusioni e proposte .....	27
Appendice tecnica .....	31
Appendice normativa .....	32
Il nuovo regime forfetario: requisiti e determinazione del reddito imponibile .....	32
I requisiti di accesso e di permanenza .....	32
Cause di esclusione .....	34
Calcolo del reddito e determinazione dell'imposta sostitutiva.....	35
Regime agevolato ai fini contributivi.....	37
APPENDICE STATISTICA .....	38
1. Tassazione forfetaria e ordinaria a confronto secondo il volume di ricavi dichiarato e l'attività esercitata. ....	39
A) Andamento dell'imposta sostitutiva dovuta nel regime forfetario rispetto alle imposte dovute nel regime ordinario, sulla base dell'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata, in caso di scelta di riduzione dei contributi previdenziali. ....	40
B) Andamento dell'imposta sostitutiva dovuta nel regime forfetario rispetto alle imposte dovute nel regime ordinario, sulla base dell'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata, in caso di versamento dei contributi previdenziali con le regole ordinarie .....	49
C) Andamento dei tributi e contributi dovuti nel regime forfetario in caso di scelta di riduzione dei contributi previdenziali rispetto quelli dovuti nel regime ordinario, secondo l'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata con separata indicazione della composizione della differenza totale.....	58
.....	58
2. Variazione dei tributi dovuti dai soggetti in regime forfetario rispetto a quelli dovuti nel regime ordinario..	67
A) Maggiori o minori tributi versati dai soggetti che aderiscono al regime forfetario rispetto a quello ordinario in caso di scelta di riduzione dei contributi previdenziali, secondo l'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata (valori in euro e in percentuale al reddito).....	68
B) Maggiori o minori tributi versati dai soggetti che aderiscono al regime forfetario rispetto a quello ordinario, in caso di versamento dei contributi previdenziali secondo le regole ordinarie, secondo l'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata (valori in euro e in percentuale al reddito). ....	77
C) Maggiori o minori tributi e contributi versati dai soggetti che aderiscono al regime forfetario rispetto a quello ordinario, secondo l'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata (valori in euro e in percentuale al reddito).....	86

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

Ogni idea astratta deve trasformarsi in un'idea concreta;  
ciò che ogni idea perde in bellezza, lo acquista in utilità;  
viene rimpicciolita, ma è più efficace.

**Victor Hugo**, Il Novantatré, 1874

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

### Abstract

Il disegno di legge di stabilità 2015 prevede un nuovo regime fiscale semplificato per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, arte o professione. Tale regime andrà a sostituire quelli attualmente in vigore: minimi, nuove iniziative produttive, regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Il principale obiettivo del nuovo regime, come dimostrano le analisi effettuate nel corso del presente studio, è quello di ridurre gli adempimenti contabili e fiscali a carico di imprese e professionisti. In particolare, i soggetti che adottano il nuovo regime forfetario avranno solamente l'obbligo di emettere e conservare le fatture, le ricevute o gli scontrini fiscali relativi alle vendite e numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali. Il reddito imponibile, sottoposto ad una imposta sostitutiva del 15%, si ottiene applicando semplicemente ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno.

La necessità di garantire la massima semplificazione possibile, con l'applicazione di una percentuale di tassazione del reddito unica al 15% ed una forfettizzazione dei costi insita nei coefficienti di redditività, tuttavia, crea, nella generalità dei casi, un incremento delle imposte dovute rispetto al regime ordinario (vedi tavola seguente).

Differenze di tributi dovuti dai soggetti che entrano nel regime forfetario rispetto alla tassazione ordinaria in euro, in base al volume di ricavi dichiarati (hp con riduzione di contributi IVS dovuti da artigiani e commercianti)									
Ricavi dichiarati	Industrie alimentari e delle bevande	Commercio all'ingrosso ed al dettaglio	Commercio ambulante di prodotti alimentari ...	Commercio ambulante di altri prodotti	Costruzioni ed attività immobiliari	Intermediari di commercio	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	Attività professionali Scientifiche, tecniche, ...	Altre attività economiche
€ 5.000	232	232	232	232	499	360	232	423	389
€ 10.000	464	464	464	464	761	719	464	471	777
€ 15.000	696	696	696	696	87	651	696	101	534
€ 20.000	855	855	855	855			855		9
€ 25.000	542	542	542				542		
€ 30.000	166	166	166				166		
€ 35.000	-231	-231					-231		
€ 40.000		-618					-618		

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

E' quanto emerge da una prima valutazione di convenienza dell'adesione al nuovo regime, effettuata confrontando la tassazione dei soggetti in regime forfetario con quella applicabile nel regime ordinario. I benefici, in termini di minori imposte dovute, si hanno, infatti, solo per volumi di ricavi dichiarati nel regime forfetario superiori a 35 mila euro, quando solamente alcuni imprenditori possono accedere al forfetario con un tale ammontare di ricavi.

Al contrario, si registrano significativi risparmi grazie alla possibilità di derogare alle regole ordinarie di determinazione e versamento dei contributi previdenziali sul reddito minimale,

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

sacrificando, tuttavia, le aspettative per una pensione decorosa (vedi tavola seguente)

Differenze di somme complessivamente dovute (tributi e contributi) dai soggetti che entrano nel regime forfettario rispetto alla tassazione ordinaria (hp scelta di riduzione dei contributi previdenziali dovuti)									
Ricavi dichiarati	Industrie alimentari e delle bevande	Commercio all'ingrosso ed al dettaglio	Commercio ambulante di prodotti alimentari ...	Commercio ambulante di altri prodotti	Costruzioni ed attività immobiliari	Intermediari di commercio	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	Attività professionali Scientifiche, tecniche ....	Altre attività economiche
€ 5.000	- 2.897	- 2.897	- 2.897	- 2.897	- 2.109	- 2.520	- 2.897	423	- 2.435
€ 10.000	- 2.212	- 2.212	- 2.212	- 2.212	- 874	- 1.459	- 2.212	471	- 1.287
€ 15.000	- 1.527	- 1.527	- 1.527	- 1.527	- 573	- 825	- 1.527	101	- 772
€ 20.000	- 916	- 916	- 916	- 916			- 916		- 538
€ 25.000	- 776	- 776	- 776				- 776		
€ 30.000	- 699	- 699	- 699				- 699		
€ 35.000	- 643	- 643					- 643		
€ 40.000		- 618					- 618		

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Dalle analisi effettuate emerge, tuttavia, anche un altro dato: una parte del beneficio derivante dalla riduzione dei contributi dovuti, risulta comunque decurtata dal conseguente aumento dei tributi. In altre parole, l'effetto sulla riduzione della pensione futura derivante dai minori contributi da versare, è più alto del risparmio derivante dai minori versamenti complessivamente dovuti. La differenza, infatti, è vanificata dall'aumento della tassazione.

In estrema sintesi, come indicato in modo chiaro dalla relazione tecnica alla legge di stabilità il soggetto aderisce " al nuovo regime anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo venga compensato dal risparmio dei costi di adempimento degli obblighi contabili-fiscali"

Per dare un concreto beneficio agli imprenditori ed autonomi che chiedono a gran voce semplificazioni e riduzioni del prelievo fiscale, occorre rivedere verso l'alto le soglie di accesso al regime, al fine di estendere la platea dei beneficiari, nonché ridurre l'aliquota del 15%, al di là della riduzione degli oneri amministrativi. Per reperire le risorse necessarie, si potrebbero rivedere le disposizioni in materia previdenziale, reintroducendo il riferimento in tutto o in parte al reddito minimale. In questo modo, il vantaggio sarebbe tutto tributario ed andrebbe così a colmare, in parte, la disparità di trattamento che ora sussiste nella tassazione IRPEF tra le diverse categorie di reddito. Inoltre, si eviterebbero disparità di trattamento tra imprese e professionisti, considerato che, questi ultimi, calcolano la contribuzione previdenziale senza far riferimento al reddito minimale.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

### 1. Le discriminazioni nascoste nel nuovo regime forfetario

Il nuovo regime forfetario per i contribuenti minimi rappresenta l'unica novità positiva contenuta nel disegno di legge di stabilità 2015<sup>(1)</sup> per le piccole imprese ed i professionisti che esercitano un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità. E' bene da subito sottolineare che si tratta di un regime fiscale naturale, ossia un regime che si applica in modo automatico alla presenza di determinati requisiti, ferma restando la possibilità concessa ai contribuenti di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sui redditi e per l'applicazione dell'IVA. Occorre precisare, inoltre, che sebbene vada a sostituire i regimi "di favore" attualmente in vigore, applicabili alle nuove attività produttive, il nuovo regime si rende applicabile a tutte le imprese e lavoratori autonomi che rispettano i requisiti di accesso previsti dalla norma, alla data di entrata in vigore della stessa.

Per accedere al regime, oltre a rispettare dei requisiti contabili e di struttura specifici (vedi appendice tecnica), occorre aver dichiarato volumi di ricavi inferiori a determinate soglie, differenziate in funzione della tipologia di attività esercitata.

#### Soglie dei ricavi realizzati nell'anno precedente per l'accesso al regime forfetario sulla base dell'attività esercitata

Settore	Soglia ricavi e compensi
Ind. Alimentari e bevande	€ 35.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€ 40.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	€ 30.000
Commercio ambulante di altri prodotti	€ 20.000
Costruzioni e attività immobiliari	€ 15.000
Intermediari del commercio	€ 15.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	€ 40.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruz., servizi finanziari e assicurativi	€ 15.000
Altre attività economiche	€ 20.000

Il ridottissimo volume di ricavi previsto dalla norma per gli intermediari di commercio, costruzioni ed attività immobiliari e tutte le attività professionali (15 mila euro), nei fatti, consentirà l'accesso al regime ad una platea ristretta di contribuenti, penalizzando, in tal modo, le piccole imprese ed i

<sup>1</sup> Disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", presentato all'esame della Camera dei Deputati il 23 ottobre 2014 (A.C. n. 2679, poi divenuto A.C. n. 2679-bis e A.C. n. 2679-ter in seguito allo stralcio delle disposizioni non ammissibili individuate nel parere della Commissione Bilancio del 30 ottobre 2014).

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

lavoratori autonomi, a vantaggio esclusivo delle cd. “false” partite Iva<sup>(2)</sup>. Affinché il nuovo regime possa sortire gli effetti auspicati, occorre rivedere verso l’alto le soglie di accesso, al fine di estendere la platea dei beneficiari.

Riteniamo, dunque, che si tratti di un’importante novità che, tuttavia, se non corretta nel corso dell’iter parlamentare, rischia, nei fatti, di deludere una parte importante di piccolissime imprese, in particolare, quelle del settore dell’edilizia e tanti professionisti che hanno l’ambizione di iniziare una nuova attività professionale.

**Tabella n. 2 - Percentuali di redditività distinte secondo l’attività effettuata**

Settore	Redditività dei ricavi
Ind. Alimentari e bevande	40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	54%
Costruzioni e attività immobiliari	86%
Intermediari del commercio	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruz., servizi finanziari e assicurativi	78%
Altre attività economiche	67%

Inoltre, come si vedrà più avanti in dettaglio, la forfetizzazione dei costi insita nella previsione di coefficienti di redditività differenziati in ragione della diversa attività esercitata, nonché l’aliquota d’imposizione sostitutiva pari al 15%, lasciano margini di convenienza economica ad entrare nel regime solamente nella determinazione dei contributi pensionistici dovuti alla gestioni speciali artigiani e commercianti (vedi quanto si dirà più avanti)<sup>(3)</sup>.

Per chi sceglie di rimanere nel regime forfetario, il disegno di legge di stabilità prevede, infatti, la possibilità di non applicare la contribuzione sul reddito minimale<sup>(4)</sup>. Al contrario, per chi non ha una contribuzione calcolata sul reddito minimale, si pensi ad esempio ai professionisti, ovvero non vuole rinunciare ad una pensione decorosa, la forfetizzazione della tassazione conduce sempre a maggiori versamenti fiscali rispetto alla imposizione ordinaria, riducendo fortemente la

<sup>2</sup> Per false partite Iva si suole indicare il titolare di partita Iva che effettua la propria prestazione nei confronti di uno o, al massimo, due committenti

<sup>3</sup> Si tratta dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti da versare per ogni periodo d’imposta.

<sup>4</sup> Nell’ambito della contribuzione IVS della gestione artigiani e commercianti, infatti, è previsto un importo minimo di contributi da versare a prescindere dall’effettivo ammontare di reddito realizzato, calcolato su un reddito figurativo chiamato “minimale”.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

profittabilità del nuovo regime previsto per i contribuenti minimi.

Nei paragrafi che seguono, pertanto, si vogliono mettere in risalto gli effetti emergenti dalla permanenza nel regime forfetario in termini di minori somme dovute, con l'ausilio di alcuni grafici e tabelle. E' bene, infatti, ribadire che l'obiettivo del nuovo regime non è la riduzione della pressione fiscale sulle imprese, ma la riduzione dei costi di adempimento attraverso la previsione di significative semplificazioni contabili e fiscali. Scopo del presente lavoro è, pertanto, quello di mettere in risalto le iniquità introdotte dalla disciplina ad oggi prevista dal ddl di Stabilità 2015 in termini di differenze d'imposizione fiscale, rispetto al regime ordinario. A tal fine, saranno messi a confronto la riduzione degli oneri amministrativi con le eventuali maggiori imposte scaturenti dall'applicazione del regime forfetario.

### 2. Gli effetti emergenti dall'entrata nel regime: le semplificazioni contabili

Come si diceva in premessa, il regime forfetario si caratterizza per le importanti semplificazioni contabili e fiscali introdotte. In generale, tranne poche eccezioni riguardanti adempimenti che non possono essere eliminati per questioni di carattere sistematico, è possibile affermare che il contribuente forfetario è tenuto solamente all'emissione delle fatture, ricevute o scontrini fiscali secondo le regole ordinarie ed alla loro relativa conservazione, nonché alla numerazione e conservazione dei documenti di acquisto e delle bollette doganali.

Per il resto è esclusa l'applicazione di tutta la disciplina dell'Iva, ad eccezione dei casi in cui si effettuano esportazioni e cessioni intracomunitarie<sup>(5)</sup>, si viene individuati come debitori dell'imposta, a causa, ad esempio, dell'applicazione del "reverse charge" ovvero, perché si effettuano importazioni o acquisti intracomunitari di beni e servizi<sup>(6)</sup>.

Per chi entra nel regime forfetario è esclusa anche la tenuta dei registri contabili ai fini delle imposte sui redditi e tutti gli obblighi conseguenti ed, inoltre, non si rendono applicabili gli studi di settore ed i parametri<sup>(7)</sup>. L'esclusione dagli studi di settore determina, conseguentemente, anche l'esonero dalla compilazione dei quadri della dichiarazione destinati a raccogliere i dati strutturali e contabili dell'impresa o del professionista necessari per l'applicazione dello studio stesso. E',

---

<sup>5</sup> E' vero, infatti, che, a differenza dell'attuale regime dei contribuenti minimi, il regime forfetario non esclude la possibilità di effettuare esportazioni o cessioni intracomunitarie.

<sup>6</sup> In questi casi l'imposta indicata nella fattura di acquisto dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (cfr. 9, comma 7, del ddl di stabilità).

<sup>7</sup> Art. 9, comma 20, del ddl di stabilità.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

invece, previsto che nella dichiarazione annuale saranno individuati “peculiari obblighi informativi relativamente all’attività svolta”. E’ evidente che saranno chiesti dati di struttura verificabili tesi ad evitare che possano accedere al regime anche soggetti che, in realtà, non sono in possesso dei requisiti necessari.

Dal momento che nel regime forfetario è possibile assumere collaboratori o dipendenti, sebbene entro il plafond annuale di 5 mila euro lordi (vedi appendice normativa), si è posto il problema dell’applicazione, versamento e dichiarazione della ritenuta operata sui redditi corrisposti ai collaboratori. A tal fine, la norma prevede l’esclusione dall’applicazione della ritenuta e, conseguentemente, del suo versamento e dichiarazione. L’esclusione dall’obbligo di operare la ritenuta alla fonte si estende anche ai compensi corrisposti a professionisti per eventuali prestazioni di servizi ricevute. In questi casi, la norma richiede al contribuente di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percipiente e l’ammontare del reddito erogato, non soggetto a ritenuta<sup>(8)</sup>.

Anche i ricavi o i compensi percepiti dal contribuente in regime forfetario, non saranno assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine, l’imprenditore dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta nella quale occorre indicare che i corrispettivi erogati sono riferiti al reddito soggetto a tassazione sostitutiva. L’uso delle parole “ricavi o compensi” rende chiaro che l’esclusione dall’applicazione della ritenuta si rende applicabile anche per i ricavi d’impresa assoggettati alla ritenuta operata applicata dai condomini<sup>(9)</sup> e dagli istituti di credito sui ricavi relativi a spese che concedono detrazioni fiscali<sup>(10)</sup>.

I soggetti che adottano il regime forfetario sono, inoltre, esonerati dall’obbligo della comunicazione black list, dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute e dal c.d. spesometro.

### 3. Prime valutazioni sui margini di convenienza economica all’accesso al regime

L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% sul reddito determinato con metodi forfetari potrebbe apparire, a prima vista, come forma di riduzione della pressione fiscale. In realtà, non è

---

<sup>8</sup> Art. 9, comma 16, del ddl di stabilità.

<sup>9</sup> Cfr articolo 25-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

<sup>10</sup> Cfr articolo 25, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

proprio così, almeno non per tutti i livelli di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Infatti, sebbene la prima aliquota IRPEF sia del 23%, a cui devono aggiungersi le aliquote delle addizionali regionali e comunali (entrambe pari a circa il 2,06%) nonché l'aliquota IRAP mediamente applicata dalle Regioni (per il 2013 pari a circa il 4,19%), per livelli bassi di reddito l'imposta dovuta nel regime ordinario risulta comunque più bassa. A ridurre le imposte dovute nel regime ordinario, giocano un ruolo fondamentale la detrazione prevista per le imprese in contabilità semplificata e lavoro autonomo pari a 1.104 euro<sup>(11)</sup> e la franchigia Irap di 10.500 euro<sup>(12)</sup>. A legislazione vigente, inoltre, gli imprenditori individuali ed i professionisti che dichiarano un volume di ricavi inferiore a 30 mila euro, se non hanno dipendenti e dispongono di una struttura produttiva di scarsa entità, possono accedere ad un regime fiscale di vantaggio che prevede l'esclusione dalla tassazione IRAP a prescindere dall'ammontare del valore della produzione dichiarato<sup>(13)</sup>. Tale regime verrà abrogato dal nuovo regime forfetario.

Oltre agli aspetti specifici riguardanti la tassazione del reddito degli imprenditori individuali e dei professionisti, occorre, inoltre, considerare che la facoltà di ridurre l'ammontare dei contributi previdenziali da versare alle gestioni speciali di artigiani e commercianti, prevista per chi accede al regime (vedi più avanti), determina, per converso, un ulteriore incremento dei tributi dovuti. Nell'ambito del regime forfetario, infatti, i contributi previdenziali, sono sempre deducibili, sebbene in questo caso dal reddito imponibile soggetto a tassazione sostitutiva<sup>(14)</sup>. Pertanto, la riduzione dei contributi dovuti, determina conseguentemente un incremento del reddito sottoposto a tassazione sostitutiva del 15%. Dal momento che la riduzione dei contributi previdenziali dovuti alla gestione speciale INPS artigiani o commercianti, rappresenta una libera scelta dell'imprenditore, si è deciso di analizzare separatamente gli effetti derivanti dall'applicazione del regime forfetario nelle ipotesi nella quale l'imprenditore o il lavoratore autonomo decide di non aderire alla riduzione dei contributi dovuti da quella nella quale, al contrario, decide di aderire.

---

<sup>11</sup> Cfr. art. 13 del Tuir. In particolare, il comma 5 prevede una detrazione pari a 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

<sup>12</sup> Prevista dall'art. 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/1997.

<sup>13</sup> Si tratta del regime semplificato previsto dall'articolo 27, comma 3 del DL n. 98/2011.

<sup>14</sup> Se tenga conto che nel regime ordinario i contributi previdenziali dell'imprenditore o del professionista sono deducibili dal reddito complessivo (cfr articolo 10 del TUIR).

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

### 3.1 Analisi degli svantaggi e dei vantaggi tributari nell'ambito del regime forfetario rispetto alla tassazione ordinaria (quando si sceglie di ridurre i contributi dovuti)

Come si è già avuto modo di indicare in diverse occasioni, nell'ambito del regime forfetario, si può decidere di evitare di calcolare i contributi previdenziali dovuti alla gestione speciale INPS di artigiani e commercianti (c.d. IVS) sul reddito minimale. In sostanza, in virtù di questa regola, l'imprenditore dovrà applicare l'aliquota di contribuzione sul reddito minimale, fino a quando il reddito d'impresa dichiarato risulti inferiore. Si tenga conto che il reddito minimale di contribuzione previsto per l'anno 2014 è stato di 15.516 euro. Per effettuare le analisi sull'anno 2015, si è ipotizzato un reddito minimale pari a 15.816 euro (vedi appendice tecnica).

Qualora decidesse di aderire al regime forfetario scegliendo di compromettere la sua pensione futura versando, quindi, minori contributi alla cassa previdenziale speciale degli artigiani o commercianti, gli effetti dell'adesione al regime forfetario sono quelli messi in evidenza nelle tavole da n. 3 a n. 5. L'effetto combinato degli aspetti particolari della tassazione ordinaria delle piccole imprese personali viste nelle righe che precedono, determina, nei vari settori, un aggravio della pressione tributaria in corrispondenza di bassi livelli di reddito e, per contro, vantaggi solo per le fasce di reddito più alte. Gli effetti sulla pressione tributaria derivanti dall'entrata nel regime forfetario in ragione dei diversi scaglioni di reddito, sono riassunti nelle tavole che seguono.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

### Tavole n. 3, n. 4 e n. 5 - Differenze nella imposizione tributaria dei soggetti in regime forfetario rispetto alle imposte dovute nel regime ordinario, con riferimento al volume di ricavi dichiarato

Tav. 3

Ricavi dichiarati in euro	Industrie alimentari e delle bevande			Commercio all'ingrosso ed al dettaglio			Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande		
	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito
€ 5.000	1.547	232	11,60%	1547	232	11,60%	1.547	232	11,60%
€ 10.000	3.094	464	11,60%	3094	464	11,60%	3.094	464	11,60%
€ 15.000	4.641	696	11,60%	4641	696	11,60%	4.641	696	11,60%
€ 20.000	6.188	855	10,68%	6188	855	10,68%	6.188	855	10,68%
€ 25.000	7.735	542	5,42%	7735	542	5,42%	7.735	542	5,42%
€ 30.000	9.282	166	1,38%	9282	166	1,38%	9.282	166	1,38%
€ 35.000	10.829	-231	-1,65%	10829	-231	-1,65%			
€ 40.000				12376	-618	-3,86%			

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Tav. 4

Ricavi dichiarati in euro	Commercio ambulante di altri prodotti			Costruzioni ed attività immobiliari			Intermediari di commercio		
	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito
€ 5.000	1.547	232	11,60%	3.326	499	11,60%	2398	360	11,60%
€ 10.000	3.094	464	11,60%	6.652	761	8,85%	4796	719	11,60%
€ 15.000	4.641	696	11,60%	9.978	87	0,68%	7194	651	7,00%
€ 20.000	6.188	855	10,68%						
€ 25.000									
€ 30.000									
€ 35.000									
€ 40.000									

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Tav. 5

Ricavi dichiarati in euro	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione			Attività professionali Scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione ....			Altre attività economiche		
	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito
€ 5.000	1.547	232	11,60%	2.819	423	10,84%	2.591	389	11,60%
€ 10.000	3.094	464	11,60%	5.638	471	6,04%	5.182	777	11,60%
€ 15.000	4.641	696	11,60%	8.457	101	0,87%	7.774	534	5,31%
€ 20.000	6.188	855	10,68%				10.365	9	0,07%
€ 25.000	7.735	542	5,42%						
€ 30.000	9.282	166	1,38%						
€ 35.000	10.829	-231	-1,65%						
€ 40.000	12.376	-618	-3,86%						

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Le tavole n. 3, n. 4, n. 5 evidenziano le differenze, in termini di imposizione fiscale, esistenti tra l'imposta sostitutiva dovuta nel regime forfetario e le imposte dovute nel regime ordinario, in ragione della diversa attività esercitata, tenuto conto di diverse ipotesi di ricavi dichiarati.

Il differenziale di imposizione è espresso sia in euro sia in percentuale al reddito che emerge dall'applicazione del regime forfetario. Considerando che il nuovo regime forfetario prevede la determinazione del reddito imponibile in ragione di valori di redditività precostituiti (vedi paragrafo 1 e appendice normativa), si è preferito mettere in relazione i differenziali di imposizione con i diversi volumi di ricavi dichiarati (vedi nota metodologica per approfondimenti).

Dalle tavole è possibile constatare che i primi benefici, in termini di minori imposte dovute, si

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

registrano per volumi di ricavi dichiarati relativamente alti a cui corrisponde un reddito superiore a circa 10 mila euro. In tutti gli altri casi, si ha un aggravio rispetto all'imposizione ordinaria. Il regime forfetario risulta più vantaggioso del regime ordinario solamente nei seguenti casi:

- 1) nell'industrie di alimenti e bevande, in relazione a ricavi pari a 35 mila euro (limite superiore di accesso);
- 2) nel commercio all'ingrosso ed al dettaglio, per ricavi superiori a 35 mila euro;
- 3) per le attività di servizi di alloggio e di ristorazione, in corrispondenza di ricavi superiori a 35 mila euro.

I grafici che seguono, mettono a confronto l'andamento delle due diverse tassazioni, al fine di poterne apprezzare gli andamenti distinti, conseguenza dei diversi indici di redditività previsti per i diversi settori. Per ragioni di sintesi, in questa sede, si prendono in considerazione solamente il settore delle "industrie alimentari e delle bevande" e quello delle "attività di servizi di alloggio e di ristorazione", rinviando all'appendice statistica per una disamina dettagliata degli altri settori.

**Figura n. 1 – Imposta forfettaria a confronto con le imposte dovute nel regime ordinario, con riferimento al volume di ricavi dichiarato (attività di servizi di alloggio e di ristorazione)**




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Per quanto riguarda le attività di servizi di alloggio e ristorazione, come si evince dal grafico, il regime forfetario raggiunge il punto di massimo svantaggio fiscale rispetto al regime ordinario, in corrispondenza di un volume di ricavi dichiarato pari a 20 mila euro. L'imposizione ordinaria, infatti, è sostanzialmente inesistente, a fronte di una imposizione forfetaria significativa, pari a circa 930 euro. In corrispondenza di scaglioni di ricavi più alti, invece, la tassazione ordinaria comincia ad aumentare. L'inversione del trend si verifica in corrispondenza di un ammontare di

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

ricavi pari a 35 mila euro, con risparmi d'imposta pari ad a circa 230 euro. Il regime forfetario risulta particolarmente vantaggioso in corrispondenza del limite di ricavi di accesso al regime, pari a 40 mila euro, facendo conseguire risparmi, in termini di minori imposte, di circa 620 euro.

**Figura n. 2 – Imposta forfettaria a confronto con le imposte dovute nel regime ordinario, con riferimento al volume di ricavi dichiarato (industrie alimentari e di bevande)**




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Nel settore delle industrie alimentari e di bevande, il regime forfetario risulta più conveniente del regime ordinario, solamente in corrispondenza di un volume di ricavi pari a 35 mila euro. Il contribuente, in regime forfetario, realizzerebbe, in questa ipotesi, un risparmio d'imposta pari a circa 230 euro. In corrispondenza di un volume di affari inferiore a 35 mila euro, invece, l'imposta sostitutiva del 15% risulta sempre più alta della tassazione ordinaria.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

Figura n. 3 – Imposta forfettaria a confronto con le imposte dovute nel regime ordinario, con riferimento al volume di ricavi dichiarato (commercio ambulante di altri prodotti)




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

L'incremento maggiore della tassazione per l'accesso al regime forfettario, si registra nel settore del commercio ambulante di altri prodotti. Come si evince dalla figura n. 3, l'accesso al regime forfettario, nella generalità dei casi, comporta il versamento di tributi, mentre, al contrario, nel regime ordinario non si deve alcuna imposta. Il differenziale più alto, in termini di maggiori versamenti, pari a circa 855 euro rispetto al regime ordinario, si raggiunge in corrispondenza di volumi di ricavi dichiarati intorno ai 20 mila euro. Per i contribuenti appartenenti a tale settore, pertanto, il regime ordinario di tassazione risulta sempre più vantaggioso rispetto al regime forfettario. Il ridotto limite di ricavi previsto per l'accesso al regime non consente, infatti, l'entrata a soggetti che trarrebbero vantaggi solamente in ragione di volumi di ricavi superiori, come, al contrario, accade nel caso delle attività di servizi di alloggio e di ristorazione (vedi figura n. 1).

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

Figura n. 4 – Imposta forfettaria a confronto con le imposte dovute nel regime ordinario, con riferimento al volume di ricavi dichiarato (costruzioni ed attività immobiliari)



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Per coloro che svolgono “attività di costruzioni e attività immobiliari” va leggermente meglio, anche se, anche in questo caso, il limite ridotto di ricavi previsto per l’accesso al regime, pari a 15 mila euro, non consente di passare da una posizione di svantaggio ad una di vantaggio fiscale. Come appare evidente nella figura n. 4, gli imprenditori edili che entrano nel regime forfettario dovranno pagare un’imposta sostitutiva più alta rispetto alla tassazione ordinaria di 761 euro, in corrispondenza di un volume di ricavi dichiarato di 10 mila euro e, 87 euro in corrispondenza di un volume di ricavi pari a 15 mila euro, limite massimo per l’accesso al regime forfettario. In questo, infatti, gioca un ruolo fondamentale per la costruzione dell’andamento del differenziale di tassazione, la percentuale di redditività prevista per il settore dell’86%. Per quanto riguarda l’analisi degli altri settori, si rinvia all’appendice statistica.

### 3.2 Analisi degli svantaggi e dei vantaggi tributari nell’ambito del regime forfettario rispetto alla tassazione ordinaria (quando si sceglie di non ridurre i contributi dovuti)

Qualora l’imprenditore artigiano o commerciante decidesse di aderire al regime forfettario, ma non volesse compromettere la sua pensione futura, scegliendo, quindi, di applicare le regole ordinarie di determinazione della contribuzione previdenziale, si avrebbero gli effetti, in termini di variazione dei tributi, indicati nella seguenti tavole da n. 6 a n. 8, distinti in funzione della diversa tipologia di attività esercitata.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

Tavole n. 6, n. 7 e n. 8 - Differenza dell'imposizione tributaria dei soggetti in regime forfetario rispetto alle imposte dovute nel regime ordinario, in base ai ricavi dichiarati (ipotesi senza riduzione dei contributi dovuti)

Tav. 6

Ricavi dichiarati in euro	Industrie alimentari e delle bevande			Commercio all'ingrosso ed al dettaglio			Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande		
	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito
€ 5.000	€ 2.000	0	0,00%	€ 2.000	0	0,00%	€ 2.000	0	0,00%
€ 10.000	€ 4.000	63	1,57%	€ 4.000	63	1,57%	€ 4.000	63	1,57%
€ 15.000	€ 6.000	363	6,04%	€ 6.000	363	6,04%	€ 6.000	363	6,04%
€ 20.000	€ 8.000	589	7,36%	€ 8.000	589	7,36%	€ 8.000	589	7,36%
€ 25.000	€ 10.000	344	3,44%	€ 10.000	344	3,44%	€ 10.000	344	3,44%
€ 30.000	€ 12.000	36	0,30%	€ 12.000	36	0,30%	€ 12.000	36	0,30%
€ 35.000	€ 14.000	-293	-2,09%	€ 14.000	-293	-2,09%			
€ 40.000				€ 16.000	-618	-3,86%			

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Tav. 7

Ricavi dichiarati in euro	Commercio ambulante di altri prodotti			Costruzioni ed attività immobiliari			Intermediari di commercio		
	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito
€ 5.000	€ 2.000	0	0,00%	€ 4.300	108	2,50%	€ 3.100	0	0,00%
€ 10.000	€ 4.000	63	1,57%	€ 8.600	516	6,00%	€ 6.200	393	6,33%
€ 15.000	€ 6.000	363	6,04%	€ 12.900	-12	-0,09%	€ 9.300	430	4,62%
€ 20.000	€ 8.000	589	7,36%						
€ 25.000									
€ 30.000									
€ 35.000									
€ 40.000									

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Tav. 8

Ricavi dichiarati in euro	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione			Attività professionali Scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione ....			Altre attività economiche		
	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito	Reddito forfetario	diff. tributi in euro	diff. in % sul reddito
€ 5.000	€ 2.000	0	0,00%	€ 3.900	423	10,84%	€ 3.350	0	0,00%
€ 10.000	€ 4.000	63	1,57%	€ 7.800	471	6,04%	€ 6.700	468	6,98%
€ 15.000	€ 6.000	363	6,04%	€ 11.700	101	0,87%	€ 10.050	338	3,36%
€ 20.000	€ 8.000	589	7,36%				€ 13.400	-73	-0,54%
€ 25.000	€ 10.000	344	3,44%						
€ 30.000	€ 12.000	36	0,30%						
€ 35.000	€ 14.000	-293	-2,09%						
€ 40.000	€ 16.000	-618	-3,86%						

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Le tavole confermano che gli aumenti di pressione fiscale per bassi livelli di reddito risultano meno marcati e, conseguentemente, le ipotesi di riduzione di pressione fiscale, per alti livello di reddito si fanno più incisivi. Peraltro, la riduzione del reddito forfetario per effetto della deduzione dei maggiori contributi versati, contribuisce ad azzerare il reddito corrispondente a 5 mila euro di ricavi dichiarati, evitando di dover pagare maggiori tributi per tale livello di ricavi<sup>(15)</sup>.

Inoltre, risulta che nelle attività di "costruzioni e attività immobiliari" e nelle "altre attività

<sup>15</sup> E' il caso di ricordare che nelle ipotesi in cui il reddito forfetario risulti inferiore all'ammontare dei contributi previdenziali versati, la differenza può essere dedotta dal reddito complessivo ai fini IRPEF, ma non può essere riportata avanti nel tempo. Pertanto, nelle ipotesi in cui non si abbiano degli ulteriori redditi da dichiarare ai fini IRPEF, la differenza si perderebbe. Questa può essere una valida ragione per decidere di ridurre i contributi previdenziali dovuti, derogando alla regola del reddito minimale, quando si realizzano bassi livelli di ricavo e, quindi, di reddito.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

economiche” a differenza di quanto indicato nel paragrafo precedente, si hanno anche dei vantaggi dall’accesso al regime per livelli di ricavi prossimi al livello di accesso, sebbene di pochi euro.

Nella tavola n. 9 si mette in evidenza l’incidenza sull’imposta sostitutiva derivante dalla scelta di non ridurre la misura dei contributi previdenziali, in ragione delle diverse attività e per diversi livelli di reddito. Si tratta di riduzioni d’imposta che andrebbero a compensare parzialmente i maggiori contributi previdenziali dovuti.

**Tavola n. 9 - Minore imposta sostitutiva dovuta dai soggetti in regime forfetario in caso di versamento ordinario dei contributi previdenziali dovuti alla gestione speciale artigiani e commercianti.**

Ricavi dichiarati	Differente variazione dei tributi dovuti rispetto all’ipotesi di deroga alla regola del minimale per il versamento dei contributi previdenziali della gestione artigiani e commercianti								
	Industrie alimentari e delle bevande	Commercio all’ingrosso ed al dettaglio	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	Commercio ambulante di altri prodotti	Costruzioni ed attività immobiliari	Intermediari di commercio	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione	Attività professionali Scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione ...	Altre attività economiche
€ 5.000	-€ 232	-€ 232	-€ 232	-€ 232	-€ 391	-€ 360	-€ 232	€ 0	-€ 389
€ 10.000	-€ 401	-€ 401	-€ 401	-€ 401	-€ 245	-€ 327	-€ 401	€ 0	-€ 310
€ 15.000	-€ 333	-€ 333	-€ 333	-€ 333	-€ 99	-€ 221	-€ 333	€ 0	-€ 196
€ 20.000	-€ 266	-€ 266	-€ 266	-€ 266			-€ 266		-€ 82
€ 25.000	-€ 198	-€ 198	-€ 198				-€ 198		
€ 30.000	-€ 130	-€ 130	-€ 130				-€ 130		
€ 35.000	-€ 62	-€ 61,70					-€ 62		
€ 40.000		€ 0					€ 0		

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

In maggiore dettaglio, dalla tavola n. 9 emergono i minori tributi versati nel regime forfetario qualora si decidesse di non decurtare la contribuzione dovuta alla gestione speciale artigiani e commercianti, derogando alla regola del reddito minimale. Specularmente, risultano, evidenti, i maggiori tributi dovuti in ragione della decisione opposta. Dalla tavola n. 9 emerge anche chiaramente come questa decisione non sortisca alcun effetto con riferimento alle attività professionali, per le quali, infatti, come si è più volte sottolineato, non vige la regola del reddito minimale. Per le analisi riferite ai singoli settori, si rinvia all’appendice statistica.

### 3.3 Analisi dei vantaggi e degli svantaggi fiscali (tributi + contributi) derivanti dal regime forfetario rispetto a quello ordinario.

Come si diceva nei paragrafi precedenti, l’imprenditore artigiano o commerciante in regime forfetario, può decidere se continuare a determinare i contributi pensionistici con riferimento al reddito minimale, a prescindere dall’ammontare effettivo di reddito soggetto a tassazione se inferiore, oppure usufruire di un sistema di maggior favore, scegliendo di adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto a percentuale sul reddito dichiarato. Nelle tavole che seguono si mette in evidenza la diversa imposizione fiscale che grava sul contribuente in regime forfetario, nell’ipotesi in cui decida di derogare alla regola del minimale, rispetto al regime ordinario di tassazione del reddito.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

Tavole n. 10, n. 11 e n. 12 – Differenza dell'imposizione fiscale (imposte + contributi previdenziali) dei soggetti in regime forfetario rispetto alle imposte dovute nel regime ordinario, in base al volume di ricavi dichiarato (ipotesi con la riduzione dei contributi dovuti)

Tav. 10

Ricavi dichiarati in euro	Industrie alimentari e delle bevande			Commercio all'ingrosso ed al dettaglio			Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande		
	Reddito forfetario	diff. trib. + contr. in euro	diff. in % al reddito	Reddito forfetario	diff. trib. + contr. in euro	diff. in % al reddito	Reddito forfetario	diff. trib. + contr. in euro	diff. in % al reddito
€ 5.000	€ 2.000	-2.897	-144,86%	€ 2.000	-2.897	-144,86%	€ 2.000	-2.897	-144,86%
€ 10.000	€ 4.000	-2.212	-55,31%	€ 4.000	-2.212	-55,31%	€ 4.000	-2.212	-55,31%
€ 15.000	€ 6.000	-1.527	-25,45%	€ 6.000	-1.527	-25,45%	€ 6.000	-1.527	-25,45%
€ 20.000	€ 8.000	-916	-11,45%	€ 8.000	-916	-11,45%	€ 8.000	-916	-11,45%
€ 25.000	€ 10.000	-776	-7,76%	€ 10.000	-776	-7,76%	€ 10.000	-776	-7,76%
€ 30.000	€ 12.000	-699	-5,82%	€ 12.000	-699	-5,82%	€ 12.000	-699	-5,82%
€ 35.000	€ 14.000	-643	-4,59%	€ 14.000	-643	-4,59%			
€ 40.000				€ 16.000	-618	-3,86%			

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Tav. 11

Ricavi dichiarati in euro	Commercio ambulante di altri prodotti			Costruzioni ed attività immobiliari			Intermediari di commercio		
	Reddito forfetario	diff. trib. + contr. in euro	diff. in % al reddito	Reddito forfetario	diff. trib. + contr. in euro	diff. in % al reddito	Reddito forfetario	diff. trib. + contr. in euro	diff. in % al reddito
€ 5.000	€ 2.000	-2.897	-144,86%	€ 4.300	-2.109	-49,06%	€ 3.100	-2.520	-81,31%
€ 10.000	€ 4.000	-2.212	-55,31%	€ 8.600	-874	-10,16%	€ 6.200	-1.459	-23,53%
€ 15.000	€ 6.000	-1.527	-25,45%	€ 12.900	-573	-4,44%	€ 9.300	-825	-8,87%
€ 20.000	€ 8.000	-916	-11,45%						
€ 25.000									
€ 30.000									
€ 35.000									
€ 40.000									

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Tav. 12

Ricavi dichiarati in euro	Attività di servizi di alloggio e di ristorazione			Attività professionali Scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione ....			Altre attività economiche		
	Reddito forfetario	diff. trib. + contr. in euro	diff. in % al reddito	Reddito forfetario	diff. trib. + contr. in euro	diff. in % al reddito	Reddito forfetario	diff. trib. + contr. in euro	diff. in % al reddito
€ 5.000	€ 2.000	-2.897	-144,86%	€ 3.900	423	10,84%	€ 3.350	-2.435	-72,68%
€ 10.000	€ 4.000	-2.212	-55,31%	€ 7.800	471	6,04%	€ 6.700	-1.287	-19,22%
€ 15.000	€ 6.000	-1.527	-25,45%	€ 11.700	101	0,87%	€ 10.050	-772	-7,68%
€ 20.000	€ 8.000	-916	-11,45%				€ 13.400	-538	-4,02%
€ 25.000	€ 10.000	-776	-7,76%						
€ 30.000	€ 12.000	-699	-5,82%						
€ 35.000	€ 14.000	-643	-4,59%						
€ 40.000	€ 16.000	-618	-3,86%						

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Le tavole n. 10, n. 11 e n. 12, mettono in evidenza le differenze, in termini di versamenti dovuti, (imposte + contributi previdenziali), tra il regime forfetario ed il regime ordinario, in ragione del volume di ricavi dichiarato. Le analisi effettuate confermano che i vantaggi fiscali derivanti dall'accesso al regime forfetario, risiedono esclusivamente nella possibilità di derogare alle regole ordinarie per la determinazione dei contributi previdenziali. In particolare, considerato l'ammontare ridotto dei redditi emergenti dall'applicazione del regime forfetario, la possibilità offerta al contribuente di evitare di calcolare i contributi previdenziali sul reddito minimale (vedi

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

appendice normativa), evidenzia riduzioni di somme (imposte + contributi) complessivamente dovute anche piuttosto importanti.


L'analisi separata della sfera tributaria da quella contributiva è, pertanto, importante e consentirà di apprezzarne gli effetti, in termini di minori versamenti, derivanti dall'applicazione del regime contributivo agevolato. E' bene precisare, tuttavia, che la facoltà di usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, determina una corrispondente riduzione della futura pensione.

Passando all'analisi dei dati contenuti nelle tavole da n. 10 a n. 12, si registrano riduzioni di imposte e contributi pari a circa 2.900 euro, rispetto al regime ordinario, corrispondenti a circa 144,9% di imposizione fiscale in meno sul reddito, in corrispondenza della fascia di ricavi più bassa, pari a 5 mila euro. Tale risultato si riscontra nei settori delle industrie alimentari e di bevande, del commercio in generale e nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione.

Le riduzioni minori, pari a circa 600 euro, si registrano in corrispondenza degli scaglioni di reddito forfettario più elevati. E' chiaro che il beneficio maggiore, in termini di riduzione delle somme dovute per effetto della eliminazione dell'obbligo di calcolare i contributi previdenziali sul reddito minimale, si verifica in corrispondenza dei redditi più bassi. Quando il reddito forfettario si avvicina al reddito minimale, il beneficio sul lato contributivo svanisce, rimanendo solamente il "vantaggio" riferibile alla parte tributaria. Preme sottolineare, inoltre, che i minori versamenti contributivi concedono benefici immediati a fronte di sacrifici futuri in termini di minore pensione. Peraltro, i benefici in termini di minori versamenti dei contributi previdenziali nella gestione artigiani IVS, restano comunque attenuati dalla maggiore imposta sostitutiva dovuta nel regime forfettario rispetto ai tributi da versare scegliendo di entrare nel regime ordinario di tassazione. Nel commento delle figure seguenti, tale aspetto apparirà più chiaro.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

Figura n. 5 - Differenza in euro della imposizione fiscale (imposte + contributi) rispetto a quanto dovuto nel regime ordinario, in base al volume di ricavi dichiarato (industrie alimentari e delle bevande)



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Dalla figura n 5 risulta, in modo chiaro, l'ampia distanza che sussiste tra i versamenti dovuti dai soggetti in regime forfettario e quelli che, invece, opteranno per il regime ordinario, per bassi livelli di ricavo. Le curve cominciano ad avvicinarsi in corrispondenza del volume di ricavi pari a 20 mila euro, cui coincide un reddito forfettario di 10 mila euro. Da tale valore, la distanza tra le due curve tende a diminuire, tuttavia, senza mai riuscire a diventare parallele; divise dalla sola distanza dovuta ai vantaggi tributari. Si noti, infatti, che per livelli di ricavo pari a 35 mila euro, limite previsto per l'accesso al regime, corrisponde un reddito forfettario pari a 14 mila euro, inferiore al reddito minimale rilevante per determinazione ordinaria dei contributi dovuti.

I vantaggi complessivi, in termini di minori versamenti di tributi e contributi, vanno da circa 2.900 euro per chi dichiara ricavi pari a 5 mila euro di ricavi, a circa 640 euro per chi raggiunge il limite superiore di ricavi per l'accesso al regime di 35 mila euro.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

Tavola n. 13 – Differenza in euro della imposizione fiscale (imposte + contributi) rispetto a quanto dovuto nel regime ordinario, in base alla natura del versamento (industrie alimentari e delle bevande)

Industrie alimentari e delle bevande			
Ricavi	diff. contributi versati	diff. imposte dovute	diff. versamenti netti
€ 5.000	- 3.129	232	- 2.897
€ 10.000	- 2.676	464	- 2.212
€ 15.000	- 2.223	696	- 1.527
€ 20.000	- 1.770	855	- 916
€ 25.000	- 1.317	542	- 776
€ 30.000	- 864	166	- 699
€ 35.000	- 411	231	- 643


Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Dalla tavola n. 13 emerge, in modo chiaro, che in corrispondenza di un volume di ricavi pari a 5 mila euro, i minori versamenti complessivamente dovuti dal soggetto che aderisce al regime forfettario sono circa 2.900 euro. Tuttavia, il minore versamento di contributi, cui corrisponde una pensione inferiore, è pari a circa 3.130 euro. La differenza, di circa 230 euro, risulta “mangiata” dai maggiori tributi dovuti. La medesima situazione si riscontra per tutte le fasce di ricavo comprese tra i 5 ed i 20 mila euro. Va da sé che la scelta di avvalersi del sistema di maggior favore in ambito previdenziale, determinata, nella maggior parte dei casi, un aggravio tributario che vanifica parte dei benefici derivanti dal versamento di minori contributi, pregiudicando il trattamento pensionistico futuro.

Solo in corrispondenza di un livello di ricavi pari a 35 mila euro, limite superiore di accesso al regime forfettario, si registrano vantaggi sia contributivi che tributari.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

Figura n. 6 - Differenza in euro della imposizione fiscale (imposte + contributi) rispetto a quanto dovuto nel regime ordinario, in base al volume di ricavi dichiarato (attività di servizi di alloggio e di ristorazione)



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Con riferimento all'attività di "servizi di alloggio e di ristorazione" (figura n 6), è ovviamente, confermata per i bassi livelli di ricavo, l'ampia distanza tra i versamenti dovuti dai soggetti in regime forfettario e quelli che, invece, optano per il regime ordinario. Anche in questo caso le curve cominciano ad avvicinarsi in corrispondenza di un valore di ricavi pari a 20 mila euro, in relazione ad un reddito forfettario di 10 mila euro. Tuttavia, in questo caso, il maggior limite di ricavi previsto per l'accesso al regime, consente di circoscrivere i vantaggi nell'ambito della sola sfera tributaria, in corrispondenza del limite superiore di accesso al regime, pari a 40 mila euro.

Tavola n. 14 – Differenza in euro della imposizione fiscale (imposte + contributi) rispetto a quanto dovuto nel regime ordinario, in base alla natura del versamento (attività di servizi di alloggio e di ristorazione)


Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione				
Ricavi		diff. contributi versati	diff. imposte dovute	Versamenti netti
€ 5.000	-	3.129	232	2.897
€ 10.000	-	2.676	464	2.212
€ 15.000	-	2.223	696	1.527
€ 20.000	-	1.770	855	916
€ 25.000	-	1.317	542	776
€ 30.000	-	864	166	699
€ 35.000	-	411	231	643
€ 40.000	-	-	618	618

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

La tavola n. 14, relativa all' "attività di alloggio e di ristorazione" conferma e con le stesse misure quanto riscontrato nel settore delle "industrie alimentari e di bevande" ovvero, l'incidenza dei minori contributi e delle conseguenti maggiori imposte sui versamenti netti complessivamente dovuti. Questo in ragione del fatto che per entrambi i settori di attività è prevista la medesima percentuale di redditività. Dalla tavola emerge, inoltre, che il maggiore volume di ricavi previsto per l'accesso al regime consente, a coloro che dichiarano ricavi intorno ai 40 mila euro, di isolare i vantaggi alla sola sfera tributaria.

**Figura n. 7 - Differenza in euro della imposizione fiscale (imposte + contributi) rispetto a quanto dovuto nel regime ordinario, in base al volume di ricavi dichiarato (costruzioni e attività immobiliari)**



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Nel settore delle "costruzioni ed attività immobiliari", (vedi figura n. 7) in considerazione dell'elevato coefficiente di redditività previsto in caso accesso al regime forfetario (pari all'86%), l'andamento delle due curve risulta diverso da quello riscontrato nei due settori analizzati in precedenza. Nel settore delle costruzioni ed attività immobiliari, infatti, nonostante i limiti di accesso al regime siano oggettivamente bassi (solamente 15 mila euro), la distanza non appare così ampia, se paragonata alle curve relative ai due settori di attività analizzati in precedenza. Basti solo pensare che, mentre nei due settori analizzati in precedenza, per avere un reddito forfetario di 10 mila euro occorre realizzare un volume di ricavi pari a 20 mila euro, nel caso della attività di costruzione e immobiliari, è sufficiente dichiarare un volume di ricavi pari a 15 mila euro, per avere un reddito forfetario soggetto ad imposizione pari a 13 mila euro.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse


**Tavola 15 - Differenza in euro della imposizione fiscale (imposte + contributi) rispetto a quanto dovuto nel regime ordinario, in base alla natura di versamento (costruzioni e attività immobiliari)**

Costruzioni e attività immobiliari			
Ricavi	diff. contributi versati	diff. imposte dovute	Versamenti netti
€ 5.000	- 2.608	499	- 2.109
€ 10.000	- 1.634	761	- 874
€ 15.000	- 660	87	- 573

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

L'elevato coefficiente di redditività previsto per il settore, determina anche una riduzione dell'effetto compensativo che sussiste tra i minori versamenti di contributi previdenziali ed i maggiori tributi dovuti. Come emerge chiaramente dalla tavola n. 15, già in corrispondenza del volume di ricavi pari a 15 mila euro, la compensazione dovuta alle maggiori imposte è di soli 87 euro. Tuttavia, anche in questo caso, per ricavi pari a 10 mila euro, i maggiori tributi dovuti (circa 761 euro) decurteranno circa il 50% dei minori versamenti previdenziali.

**Figura n. 8 - Differenza in euro della imposizione fiscale (imposte + contributi) rispetto a quanto dovuto nel regime ordinario, in base al volume di ricavi dichiarato (Attività professionali scientifiche ...)**



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Unica eccezione è rappresentata dalle attività professionali che, non avendo l'obbligo di versare i

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

contributi sul reddito minimale, non traggono alcun vantaggio dall'accesso al regime forfetario. In questo caso, infatti, non riscontrandosi alcuna riduzione dei contributi previdenziali rispetto al regime ordinario, non risulta vantaggioso l'accesso al regime forfetario, se non con riferimento ai minori oneri amministrativi. In particolare, con riferimento al più basso scaglione di ricavi di 5 mila euro, il professionista, aderendo al regime forfetario, verserà circa 450 euro in più rispetto a quanto dovuto nel regime ordinario, pari ad una maggiore imposizione sul reddito di 11,6 punti percentuali. In corrispondenza di un volume di ricavi pari a 10 mila euro, tale divario aumenta ed è pari a circa 890 euro, quasi 11,3 punti percentuali in più di imposizione fiscale. Lo svantaggio, in termini di maggiori versamenti da effettuare nel regime forfetario, torna a diminuire in corrispondenza del limite di ricavi per l'accesso al regime, 15 mila euro, attestandosi intorno ai 275 euro, pari a 2,3 punti percentuali in più rispetto al regime ordinario. Per le figure e le tabelle relative ai diversi settori, si rinvia all'appendice statistica.


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

### 4. Conclusioni e proposte

Dalle analisi effettuate emerge con chiarezza che il nuovo regime forfettario prevede delle concrete semplificazioni fiscali, eliminando, nella generalità dei casi, qualsiasi onere contabile e di comunicazione di dati all’Agenzia delle Entrate. Pertanto nel regime forfettario si riscontrano delle concrete riduzioni degli oneri amministrativi. Tuttavia, in moltissimi casi, i vantaggi economici derivanti dai risparmi di oneri amministrativi, sono completamente “mangiati” dai maggiori tributi dovuti in applicazione del nuovo regime forfettario. Addirittura questo quadro di carattere generale è confermato dalla relazione tecnica alla legge di stabilità, la dove ipotizza che *“il soggetto abbia convenienza ad aderire al nuovo regime anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo venga compensato dal risparmio dei costi di adempimento degli obblighi contabili-fiscali”* (cfr Relazione tecnica alla legge di stabilità presentata alla Camera dei deputati AC2679-bis, commento all’articolo 9). In altre parole, con gli attuali limiti di ricavi per l’accesso al regime e l’aliquota di imposta sostitutiva applicata, con una mano lo Stato dà (riduzione di oneri amministrativi) ed con una mano prende (aumento delle imposte dovute), giocando sulla necessità degli imprenditori di semplicità degli oneri amministrativi. E’ vero, infatti, che per le imprese individuali in contabilità semplificata e per i professionisti, le riduzioni delle imposte e le eccezioni previste nella tassazione ordinaria riducono l’aliquota effettiva di imposizione al di sotto del 15%. E’ importante sottolineare, tuttavia, come è stato analizzato in un altro studio dal titolo: *“Il fisco non è uguale per tutti”*, che si tratta di riduzioni non parificabili a quelle previste per gli altri redditi da lavoro (vedi figura n. 7).

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

Figura n. 9 - Tassazione IRPEF ed IRAP effettiva del reddito in ragione della natura dell'attività esercitata (aggiungere le aliquote IRPEF sull'asse delle ordinate)



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

Dalla figura n. 9 è possibile constatare che, solamente in corrispondenza di un reddito pari a 10 mila euro, gli imprenditori in contabilità semplificata ed i professionisti hanno una tassazione effettiva che supera di poco il 15%. Per redditi inferiori a 10 mila euro, invece, la tassazione si riduce per effetto dell'applicazione della franchia IRAP e delle detrazioni da lavoro autonomo. Per quanto riguarda, invece, i lavoratori dipendenti, in corrispondenza dello stesso livello di reddito di 10 mila euro, la tassazione effettiva è pari a 0, per effetto dell'applicazione combinata delle detrazioni da lavoro dipendente e del c.d. "bonus 80 euro".

Pertanto, come confermato anche dal quadro di sintesi dalla relazione tecnica alla legge di stabilità, ad eccezione del primo anno di entrata in vigore del regime, le maggiori entrate derivanti dall'imposta sostitutiva, compensano ampiamente la perdita di gettito derivante dai tributi ordinari (IRPEF, addizionali all'IRPEF ed IRAP). A decorrere dal 2017, si vede anche una netta preponderanza delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva rispetto alla perdita di getto derivante dall'applicazione dei tributi ordinari (vedi tabella seguente).

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

**Tabella allegata alla relazione tecnica della legge di stabilità a commento dell'articolo 9 (DDL AC 2679-bis)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF	-409,7	-372,3	-335,0	-297,6	-260,3	-222,9
Addizionale regionale	-38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	-20,0
Addizionale comunale	-13,3	-12,0	-10,8	-9,5	-8,3	-7,0
IRAP	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
<b>Sostitutiva regime forfettario</b>	<b>367,1</b>	<b>392,9</b>	418,6	444,3	470,0	495,8
Sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	-1,3	-35,2	-69,2	-103,1	-137,0	-171,0
Sostitutiva l.388/2000 (RE_22_02)	-0,6	-0,9	-1,1	-1,3	-1,6	-1,8
Sostitutiva l.388/2000 (RG_30_02)	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2
IVA	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9
Contributi previdenziali	-519,2	-554,8	-590,4	-625,9	-661,5	-697,1
<b>Totale</b>	<b>-870,6</b>	<b>-864,5</b>	<b>-858,6</b>	<b>-852,4</b>	<b>-846,6</b>	<b>-840,4</b>

Valori in milioni di euro

Dalla tabella appare, inoltre, evidente che l'intero vantaggio per i soggetti che aderiscono al regime forfettario, deriva dalla possibilità di derogare alle regole ordinarie di determinazione dei contributi previdenziali, che potranno essere calcolati non già con riferimento al livello minimo imponibile ma in percentuale al reddito dichiarato. La facoltà di usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito contributivo, a regime, consentirà alle imprese un risparmio quantificabile a regime in circa 700 milioni di euro (vedi tabella allegata alla relazione tecnica alla legge di stabilità sopra riportata).

I minori contributi previdenziali versati, tuttavia, se da un lato, determinano nell'immediato un aumento del reddito disponibile delle imprese, dall'altro, riducono inevitabilmente le attese per una pensione dignitosa.

Gli aspetti sin qui esaminati, portano a ritenere che per far sì che il nuovo regime forfettario sia effettivamente vantaggioso per tutte le imprese ed i professionisti, in un'ottica di equità, occorra:

- 1) aumentare i limiti di accesso al regime, anche in modo graduale nel tempo, specialmente per fascia più bassa;
- 2) ridurre l'aliquota di imposizione forfettaria;
- 3) ritoccare le disposizioni in materia contributiva, ad esempio, prevedendo un livello di reddito minimale intermedio rispetto agli attuali circa 15,8 mila euro.

In questo modo si conseguirebbe un triplice obiettivo. In primo luogo, la riduzione della pressione

## **Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute**

fiscale. Inoltre, si ridurrebbe l'iniquità, insita nel regime, a scapito delle attività professionali cui non è estesa la possibilità di derogare alle regole ordinarie di determinazione dei contributi. Tale facoltà, infatti, è riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali di artigiani e commercianti. Come terzo obiettivo, si eviterebbe di spingere le imprese a sacrificare la propria pensione futura per soddisfare i bisogni presenti di maggiore liquidità.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

### Appendice tecnica

Il presente studio si basa su alcune ipotesi semplificatrici volte a rendere più agevole l'analisi del nuovo regime forfettario ed agevole il confronto dello stesso con il regime ordinario. Ciò consentirà di evidenziare le principali differenze e di individuare i casi in cui il nuovo regime di favore risulti più vantaggioso o più sfavorevole per il contribuente.

La prima ipotesi è che il reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato secondo le regole previste dal regime ordinario sia d'importo pari al reddito scaturente dall'applicazione del nuovo regime forfettario. In altre parole, si è supposto che i costi forfettizzati, attenuti applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell'attività esercitata, siano pari alle spese calcolate in modo analitico nell'ambito del regime ordinario.

Al solo fine di effettuare un confronto omogeneo, è stato, inoltre, ipotizzato che l'imprenditore o il professionista:

- 1) non abbia famigliari a carico;
- 2) non abbia realizzato plusvalenze o minusvalenze in seguito a cessioni di beni strumentali, né sopravvenienze attive o passive;
- 3) non disponga di altri redditi oltre al reddito d'impresa o di lavoro autonomo;
- 4) non abbia oneri deducibili ovvero detrazioni d'imposta, oltre a quelli da lavoro autonomo.

Nella determinazione delle imposte dovute è stata considerata la deducibilità dei contributi obbligatori versati per legge dal reddito complessivo nel regime ordinario (cfr articolo 10, comma 1 lettera e) del TUIR) e dal reddito d'impresa/lavoro autonomo nel regime forfettario secondo quanto previsto dal ddl di stabilità. Nella determinazione delle imposte dovute nel regime ordinario si è tenuto conto, inoltre, della detrazione per lavoro autonomo o d'impresa in contabilità semplificata, pari a 1.104 euro, di cui all'articolo 13, comma 5 del TUIR. E' stata, inoltre, considerata l'applicazione della franchigia IRAP di cui all'articolo 11, comma 4-bis del D.Lgs n. 446/1997.

Per il calcolo dei contributi dovuti sono stati usati i seguenti valori.

Contributi previdenziali	Minimale 2015*	Contributi sul minimale	Aliquota
IVS artigiani	15.816,00	3.582,32	22,65%
Gestione separata INPS	-		27,72%

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

\*Si tratta di una ipotesi effettuata aumentando il minimale previsto per il 2014 di 300 euro, sulla base degli aumenti del minimale stabiliti negli anni precedenti.

### Appendice normativa

#### Il nuovo regime forfetario: requisiti e determinazione del reddito imponibile

##### I requisiti di accesso e di permanenza

Come anticipato in premessa, il nuovo regime forfetario, previsto dall'art. 9 del disegno di legge di stabilità per il 2015 (AC 2679-bis), rappresenta il regime naturale di tassazione per tutte le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, arte o professione, e che, possiedono determinati requisiti<sup>(16)</sup>. In altre parole, i soggetti che posseggano i requisiti previsti dalla norma<sup>(17)</sup>, non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per la determinazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Al fine di entrare e permanere nel nuovo regime forfetario, in primo luogo, occorre non aver superato determinate soglie di ricavo o compensi che variano a seconda dell'attività esercitata dall'impresa o dal professionista, secondo quanto riportato nella seguente Tabella n. 1.

**Tabella n. 1 - Soglie dei ricavi/compensi realizzati l'anno precedente per l'accesso al regime forfetario<sup>(18)</sup>**

Settore	Soglia ricavi e compensi
Ind. Alimentari e bevande	€ 35.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	€ 40.000
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	€ 30.000
Commercio ambulante di altri prodotti	€ 20.000
Costruzioni e attività immobiliari	€ 15.000
Intermediari del commercio	€ 15.000
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	€ 40.000
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruz., servizi finanziari e assicurativi	€ 15.000
Altre attività economiche	€ 20.000

Nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, contraddistinte da diversi codici ATECO, si

<sup>16</sup> Per il primo anno di inizio dell'attività, è possibile avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio attività da presentare ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, di presumere la sussistenza dei requisiti richiesti. (art. 9, comma 3, del ddl di stabilità).

<sup>17</sup> Vedi *infra*.

<sup>18</sup> Nell'allegato 4 del disegno di legge di stabilità i settori economici sono meglio individuati secondo la codificazione ATECO 2007.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

rende applicabile il limite più elevato dei ricavi/compensi relativi a tali attività<sup>(19)</sup>. La norma non richiede la prevalenza dei ricavi relativi ad una attività piuttosto che ad un'altra. Pertanto, ad esempio, se un imprenditore edile effettua, oltre alla costruzione anche la vendita di un qualsiasi bene inerente l'attività edilizia, per l'accesso al regime non farà riferimento al limite di 15 mila euro, ma al limite più alto di 40 mila euro stabilito per il commercio all'ingrosso ed al dettaglio. La norma precisa, inoltre, che i ricavi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri non rilevano per la verifica del limite dei ricavi o compensi previsto per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario<sup>(20)</sup>. Questa esclusione ha natura sistematica. Infatti, il volume dei ricavi o compensi di congruità emergente dall'applicazione degli studi di settore, a cui ogni impresa o professionista può liberamente adeguarsi, è conoscibile tra il mese di maggio e giugno dell'anno successivo a quello con riferimento al quale occorre verificare il requisiti del limite di ricavi. Pertanto, qualora rilevasse anche l'adeguamento dei ricavi agli studi di settore, per la verifica del limite ogni soggetto sarebbe costretto ad aspettare il mese di giugno dell'anno successivo, quando, invece, l'informazione deve essere disponibile già dal mese di gennaio proprio per capire il comportamento da tenere in ordine agli adempimenti contabili da seguire.

La previsione di volumi di ricavi/compensi, differenziati in ragione dell'attività esercitata, per poter accedere o permanere nel regime forfetario denota una certa equità nella norma. E' vero, infatti, che ciò che distingue una impresa più grande da una più piccola non può prescindere dalla redditività dei ricavi. Come si vedrà, poi, nel dettaglio<sup>(21)</sup>, proprio per questo motivo, anche le percentuali di redditività sono differenziate in ragione della diversa attività esercitata dall'impresa o dal professionista.

Per poter rientrare e permanere nel regime agevolato, oltre al non aver superato determinate soglie di ricavi/compensi è necessario che nell'anno solare precedente, il contribuente rispetti determinati requisiti di struttura<sup>(22)</sup>. In particolare:

1. deve avere sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5 mila euro lordi a titolo di lavoro dipendente, collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, lavoro accessorio, associazione in partecipazione, borse di studio, lavoro prestato dai familiari ;

<sup>19</sup> Art. 9, comma 2, lett. b), del ddl di stabilità.

<sup>20</sup> Cfr. art. 9, comma 2, lett. a), del ddl di stabilità.

<sup>21</sup> Vedi "infra".

<sup>22</sup> Art. 9, comma 2, lett. c), del ddl di stabilità.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

2. avere uno stock di beni strumentali il cui costo complessivo, al 31 dicembre dell'anno precedente, al lordo degli ammortamenti (pertanto di costo storico) sia inferiore a 20 mila euro. Ai fini di tale limite non vanno considerati i beni immobili e quelli di costo inferiore a 516 euro<sup>(23)</sup>.

L'esperienza dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 115, della L. n. 244/2007, poi modificato in modo sostanziale dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011, ha insegnato che il riferimento al valore dei beni strumentali acquisiti nel triennio precedente, oltre ad essere di complicata applicazione, creava iniquità, dal momento che bastava avere acquistato un immobile strumentale nel triennio precedente per essere esclusi automaticamente dal regime anche quando, oggettivamente, la struttura utilizzata per l'esercizio dell'attività era di modestissimo valore.

### Cause di esclusione

Per concludere *"l'identikit"* del nuovo forfettario, occorre analizzare le cause di esclusioni<sup>(24)</sup>. E' previsto, infatti, che il nuovo regime forfettario non si applica ai soggetti:

- 1) che applicano regimi speciali ai fini Iva ovvero regimi forfettari di determinazione del reddito;
- 2) non residenti, ad eccezione di quelli residenti in uno Stato UE ovvero residenti in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e purché producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- 3) che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- 4) che, *"contemporaneamente"* all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, partecipano a società di persone, ad associazioni professionali di cui all'art. 5 del Tuir ovvero a società a responsabilità limitata che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del Tuir.

Le cause di esclusione si riferiscono al momento di applicazione del regime, e non all'anno antecedente all'ingresso dello stesso come, invece, previsto per le condizioni di accesso.

Con riferimento al quarto punto, si ritiene che la parola *"contemporaneamente"* sia stata sostituita scientemente alla parola *"contestualmente"*, usata nella norma analoga prevista

---

<sup>23</sup> Con riferimento ai beni detenuti in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto del bene, mentre per quelli in noleggio, locazione o comodato, rileva il valore normale del bene ai sensi dell'art. 9 del Tuir. Quando i beni sono utilizzati promiscuamente dall'imprenditore, sia per scopi aziendali o per l'attività professionale, sia per scopi personali e familiari, ai fini della verifica del limite si prende in considerazione solamente il 50% del loro valore.

<sup>24</sup> Art. 9, comma 4, del ddl di stabilità)

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perse

nell'abito del regime dei minimi, al fine di non lasciare margini di incertezza. <sup>(25)</sup>. Pertanto, sarà possibile accedere al regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta anche un solo giorno prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario. Analogamente, non costituisce causa ostativa all'applicazione del regime forfetario, l'acquisto di una partecipazione nel corso dello stesso periodo di imposta purché l'acquisto sia successivo alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato. Potranno, dunque, verificarsi casi in cui nella dichiarazione dei redditi, con riferimento allo stesso periodo d'imposta, saranno denunciati sia redditi da partecipazione sia redditi soggetti a tassazione forfetaria.

### Calcolo del reddito e determinazione dell'imposta sostitutiva

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto diversamente da quanto avveniva con gli altri regimi agevolati, il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge<sup>(26)</sup>, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico<sup>(27)</sup>. L'eventuale eccedenza, che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfetario, può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile, sempre se capiente.

Il reddito così determinato è soggetto ad un'imposta pari al 15%, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali comunali e regionali, nonché dell'IRAP.

Nel caso di imprese familiari, l'applicazione dell'imposta sostitutiva avviene sul reddito al lordo

---

<sup>25</sup> Art. 1, comma 99, della L. n. 244/2007. Si riporta fedelmente la norma prevista con riferimento all'attuale regime dei contribuenti minimi: "d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico" (cfr. art. 1, comma 99, della L. n. 244/2007).

<sup>26</sup> Nel caso specifico si tratta del contributo IVS per la gestione previdenziale degli artigiani e commercianti, dei contributi versati alle casse previdenziali degli ordini professionali ovvero alla gestione separata INPS per gli altri professionisti privi di cassa previdenziale autonoma.

<sup>27</sup> Tale possibilità, ovviamente, per i familiari non fiscalmente a carico è possibile qualora l'imprenditore non abbia esercitato su di loro il diritto di rivalsa.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

delle quote di spettanza dei collaboratori familiari. Sarà poi l'imprenditore, se crede, a rivalersi sugli altri componenti della famiglia per la tassazione subita.

Nella tabella che segue si riportano i coefficienti di redditività differenziati in ragione della diversa attività esercitata.

**Tabella n. 2 - Percentuali di redditività distinte secondo l'attività esercitata**

Settore	Redditività dei ricavi
Ind. Alimentari e bevande	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	54%
Costruzioni e attività immobiliari	86%
Intermediari del commercio	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruz., servizi finanziari e assicurativi	78%
Altre attività economiche	67%

E' evidente, pertanto, che la scelta di rimanere nel regime forfettario dovrà essere attentamente ponderata, non solo con riferimento all'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, ma anche con riferimento all'ammontare dei costi ammessi in deduzione forfettaria, rispetto a quelli normalmente sostenuti nell'esercizio dell'attività,

Sulla base di questa considerazione, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, in cui i costi da sostenere sono generalmente più ingenti rispetto ad un'impresa già avviata, è previsto (art. 9, comma 12) che, per i primi tre periodi d'imposta, il reddito forfettario è ridotto di un terzo<sup>(28)</sup>. Nella sostanza, è come dire che si rende applicabile l'aliquota del 10%, anziché del 15%.

<sup>28</sup> Come sempre, per evitare facili arbitraggi fiscali, per avere diritto a questa riduzione occorre che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di ricavo previsti per l'accesso al regime.

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

### Regime agevolato ai fini contributivi

Risultano particolarmente interessanti le norme che prevedono la facoltà di derogare alle regole ordinarie di determinazione dei contributi previdenziali. In particolare, è previsto che i contribuenti in regime forfetario, obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, possano usufruire di un sistema di maggior favore, scegliendo di adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto “a percentuale” sul reddito dichiarato, evitando, in tal modo, di calcolare la contribuzione sul cd. reddito minimale<sup>(29)</sup>. Come è noto, infatti, per la gestione artigiani e commercianti, è previsto che i contributi previdenziali siano dovuti sulla base di un livello minimo imponibile, cosiddetto reddito minimale, a prescindere dal reddito effettivamente realizzato. Negli ultimi tre anni, tale reddito minimale è stato di 14.930 euro per il 2012, di 15.357 euro per il 2013 e di 15.516 per il 2014. E’ evidente che si tratta di una norma che potrà portare benefici concreti solamente ai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. I professionisti che si trovano in una delle casse previdenziali gestite dai rispettivi ordini di appartenenza, ovvero coloro iscritti alla gestione separata INPS perché privi di cassa, non avranno alcun beneficio. E’ bene, comunque, precisare che gli eventuali minori versamenti contributivi avranno un effetto corrispondente sulla futura pensione dell’artigiano o del professionista. I vantaggi, dunque, sono interamente ascrivibili al maggior reddito disponibile.

---

<sup>29</sup> Art. 9, comma 24, del ddl di stabilità.

## APPENDICE STATISTICA

[Digitare il testo]



## **Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute**


### **1. Tassazione forfetaria e ordinaria a confronto secondo il volume di ricavi dichiarato e l'attività esercitata.**

In questa sezione dell'appendice statistica si riportano i grafici che mettono a confronto l'imposta sostitutiva dovuta in costanza di applicazione del regime forfetario con le imposte dovute nell'ambito del regime ordinario. Questa differenza è analizzata sia nelle ipotesi nelle quali si sia scelto di ridurre i contributi previdenziali (vedi appendice normativa) sia nelle ipotesi nelle quali si sia scelto liberamente di versare i contributi previdenziali seguendo le regole ordinarie.

In fine, nella terza serie di grafici, sono messi in evidenza i diversi andamenti dell'imposizione complessiva (tributi + contributi), nelle ipotesi in cui si aderisce al regime forfetario, sempre rispetto al regime ordinario. In quest'occasione, insieme ai grafici che raffigurano l'andamento dell'imposizione fiscale complessiva nel regime forfetario rispetto a quanto dovuto per chi opta per il regime ordinario, si affiancano delle tabelle nelle quali si evince come è formata la differenza complessiva tra la riduzione dei contributi dovuti e differenziale di imposte.


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

A) Andamento dell'imposta sostitutiva dovuta nel regime forfetario rispetto alle imposte dovute nel regime ordinario, sulla base dell'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata, in caso di scelta di riduzione dei contributi previdenziali.




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

B) Andamento dell'imposta sostitutiva dovuta nel regime forfetario rispetto alle imposte dovute nel regime ordinario, sulla base dell'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata, in caso di versamento dei contributi previdenziali con le regole ordinarie




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute


C) Andamento dei tributi e contributi dovuti nel regime forfetario in caso di scelta di riduzione dei contributi previdenziali rispetto quelli dovuti nel regime ordinario, secondo l'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata con separata indicazione della composizione della differenza totale



Industrie alimentari e delle bevande			
Ricavi	diff. Contributi	diff. Imposte	diff. versamenti complessivi
€ 5.000	- 3.129	232	- 2.897
€ 10.000	- 2.676	464	- 2.212
€ 15.000	- 2.223	696	- 1.527
€ 20.000	- 1.770	855	- 916
€ 25.000	- 1.317	542	- 776
€ 30.000	- 864	166	- 699
€ 35.000	- 411	231	- 643

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Commercio all'ingrosso e al dettaglio					
Ricavi	diff. Contributi	diff. Imposte	diff. versamenti complessivi		
€ 5.000	-	3.129	232	-	2.897
€ 10.000	-	2.676	464	-	2.212
€ 15.000	-	2.223	696	-	1.527
€ 20.000	-	1.770	855	-	916
€ 25.000	-	1.317	542	-	776
€ 30.000	-	864	166	-	699
€ 35.000	-	411	231	-	643
€ 40.000	-	-	618	-	618

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande				
Ricavi		diff. Contributi	diff. Imposte	diff. versamenti complessivi
€ 5.000	-	3.129	232	2.897
€ 10.000	-	2.676	464	2.212
€ 15.000	-	2.223	696	1.527
€ 20.000	-	1.770	855	916
€ 25.000	-	1.317	542	776
€ 30.000	-	864	166	699

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Commercio ambulante di altri prodotti			
Ricavi	diff. Contributi	diff. Imposte	diff. versamenti complessivi
€ 5.000	- 3.129	232	- 2.897
€ 10.000	- 2.676	464	- 2.212
€ 15.000	- 2.223	696	- 1.527
€ 20.000	- 1.770	855	- 916

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Costruzioni e attività immobiliari				
Ricavi		diff. Contributi	diff. Imposte	diff. versamenti complessivi
€ 5.000	-	2.608	499	2.109
€ 10.000	-	1.634	761	874
€ 15.000	-	660	87	573

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Intermediari del commercio			
Ricavi	diff. Contributi	diff. Imposte	diff. versamenti complessivi
€ 5.000	- 2.880,17	359,68	- 2.520
€ 10.000	- 2.178	719	- 1.459
€ 15.000	- 1.476	651	- 825

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione			
Ricavi	diff. Contributi	diff. Imposte	diff. versamenti complessivi
€ 5.000	- 3.129	232	- 2.897
€ 10.000	- 2.676	464	- 2.212
€ 15.000	- 2.223	696	- 1.527
€ 20.000	- 1.770	855	- 916
€ 25.000	- 1.317	542	- 776
€ 30.000	- 864	166	- 699
€ 35.000	- 411	231	- 643
€ 40.000	-	618	- 618

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruz., servizi finanziari e assicurativi			
Ricavi	diff. Contributi	diff. Imposte	diff. versamenti complessivi
€ 5.000	-	423	423
€ 10.000	-	471	471
€ 15.000	-	101	101

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Altre attività economiche			
Ricavi	diff. Contributi	diff. Imposte	diff. versamenti complessivi
€ 5.000	- 2.824	389	- 2.435
€ 10.000	- 2.065	777	- 1.287
€ 15.000	- 1.306	534	- 772
€ 20.000	- 547	9	- 538

Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## **Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute**


### **2. Variazione dei tributi dovuti dai soggetti in regime forfetario rispetto a quelli dovuti nel regime ordinario**

Nei grafici che seguono si mette in evidenza la differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta nel regime forfetario e le imposte dovute nel regime ordinario, sia in euro che in misura percentuale rispetto al reddito. Le analisi sono effettuate con riferimento a determinati scaglioni di ricavi e differenziate per la diversa tipologia di attività esercitata. Nella prima serie di grafici (sezione A) i calcoli sono fatti considerando la scelta di ridurre i contributi previdenziali dovuti nella gestione speciale INPS artigiani e commercianti. Nella seconda serie di grafici (sezione B), al contrario, si considera la situazione di coloro che decidono di non ridurre i contributi previdenziali dovuti.

In fine, nell'ultima sezione (sezione C), si mette in evidenza la situazione fiscale complessiva (tributi + contributi) dei soggetti che aderiscono al regime forfetario rispetto a quelle che, invece, optano per restare nel regime ordinario.


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

A) Maggiori o minori tributi versati dai soggetti che aderiscono al regime forfettario rispetto a quello ordinario in caso di scelta di riduzione dei contributi previdenziali, secondo l'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata (valori in euro e in percentuale al reddito)




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

B) Maggiori o minori tributi versati dai soggetti che aderiscono al regime forfettario rispetto a quello ordinario, in caso di versamento dei contributi previdenziali secondo le regole ordinarie, secondo l'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata (valori in euro e in percentuale al reddito).




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie


## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute

C) Maggiori o minori tributi e contributi versati dai soggetti che aderiscono al regime forfettario rispetto a quello ordinario, secondo l'ammontare di ricavi dichiarati e l'attività esercitata (valori in euro e in percentuale al reddito).




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute




Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie

## Nuovi forfettari alla ricerca delle opportunità perdute



Fonte: CNA Centro studi - Politiche fiscali e societarie